PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 24 /2025 DEL 02 OTTOBRE 2025 SUL PROVVEDIMENTO DI RICONSOCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO PROPOSTA N. 2025/4232

IL COLLEGIO DEI REVISORI

costituito dal Rag. Franco Albertoni, Presidente, dal dott. Pietro Bosso e dal dott. Paolo Mario Franzosini componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 8 maggio 2024, tutti collegati in data odierna in videoconferenza mediante la piattaforma *google-meet*, per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b) n. 2, del D.lgs. n. 267/2000 e dal paragrafo 9.1. dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 e smi;

ESAMINATA

la proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2025/4232 avente ad oggetto "Sentenza Tribunale di Cremona n. 265/2025- riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 c. 1 lettera a) del D.lgs 267/2000" unitamente alla documentazione inerente prodotta dal Dirigente del Settore infrastrutture stradali ed in particolare:

- l'atto di citazione al Giudice di Pace di Crema, notificato in data 07.07.2021, la ditta Germani s.p.a. che chiamava in causa, quale terzo, la Provincia di Cremona, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia di un decreto ingiuntivo notificato a detta Società da una ditta terza, l'Impresa individuale Rossi Diego Carrozzeria Officina Soccorso Stradale. In subordine, la Germani s.p.a. chiedeva che il Giudice dichiarasse la Provincia responsabile per danno e obbligata al pagamento dell'importo ingiunto, in quanto il contenzioso tra la ditta agente e la ditta terza sarebbe sorto a seguito di fermo tecnico di veicoli della società Germani, in conseguenza di un'asserita mancata manutenzione di un tratto stradale di proprietà della Provincia. Nello specifico, due veicoli appartenenti alla Germani s.p.a., in data 28.12.2020, si sarebbero trovati a transitare lungo la strada tangenziale di Crema, allorquando, a causa del manto nevoso depositato sulla sede stradale, sarebbero rimasti bloccati. Alla Provincia si contestava di non avere provveduto a mantenere il manto stradale sgombro da neve e percorribile. I mezzi sarebbero poi stati rimossi dall'Impresa individuale Rossi Diego Carrozzeria Officina Soccorso Stradale che, non essendo stata pagata per la prestazione resa, chiedeva e otteneva, dal Giudice competente, l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della Germani s.p.a..

- la sentenza n. 84/2023 comunicata dalla Cancelleria dell'Ufficio in data 09.10.2023, il Giudice di Pace di Crema che respingeva la domanda di risarcimento danni avanzata dalla Germani s.p.a. nei confronti della Provincia di Cremona.

- l'atto di appello al Tribunale di Cremona, notificato in data 08.11.2023, l'Impresa individuale Rossi Diego Carrozzeria Officina Soccorso Stradale appellava la sentenza n. 84/2023, chiamando in causa, quale terzo, l'Amministrazione provinciale.

- l'appello incidentale notificato in data 12.01.2024 dalla ditta Germani s.p.a. che oltre a prendere posizione circa i motivi d'appello articolati dall'appellante principale, relativi ad un capo della

sentenza che tratta unicamente dei rapporti fra la ditta Rossi e la ditta Germani, proponeva appello incidentale al capo della sentenza che respingeva la domanda di risarcimento danni dalla stessa articolata in primo grado nei confronti della Provincia di Cremona, condannandola a rifondere all'Ente le spese di difesa.

- la nota del 16.01.2024 il Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali che evidenziava l'opportunità della costituzione in giudizio dell'Ente al fine di tutelare pienamente ogni diritto e ragione della Provincia e di vedere così confermata, anche dinanzi al Tribunale di Cremona, la piena legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

- l'atto n. 5 del 17.01.2024 il Presidente della Provincia che deliberava la costituzione in giudizio dell'Ente e dal Tribunale di Cremona veniva fissata nel giorno 15.02.2024 l'udienza per la trattazione della causa, esitata nella sentenza n. 265/2025 – allegata – la quale condanna la Provincia di Cremona a tenere indenne Germani S.p.A. dalle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili all'accoglimento della domanda dell'Impresa individuale Rossi Diego Carrozzeria Officina Soccorso Stradale, oltre che alla refusione in favore di Germani S.p.A. delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, nel rispetto delle previsioni dell'art. 194 del D.lgs. 267/2000, la proposta in esame è finalizzata a riconoscere il debito di cui trattasi, ammontante in totale a Euro 4.327,00 (Euro 2.750,80 per spese di soccombenza ed Euro 1.576,20 per risarcimento danni), al fine di consentire l'assunzione dell'impegno di spesa a bilancio.

VISTI

- l'art.191 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- l'art.194 del TUEL, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- 'art. 239 primo comma lett. b) n.6 del TUEL il quale prevede il parere dell'Organo di Revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

-

CONSIDERATO

che l'art 194 del TUEL prevede che gli Enti riconoscano con delibera consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) Sentenze esecutive;

EFFETTUATE

le verifiche ed i controlli previsti dall'art. 239, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE

- la sentenza sopra indicata, pronunciata in controversia giudiziaria nella quale la Provincia di Cremona è risultata soccombente, rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019;

- la somma di denaro e obbligo di fare da riconoscere come debito fuori bilancio, derivante dalla suindicata sentenza esecutiva quantificata in complessivi € .4.327,00 trova copertura finanziaria al capitolo 14303 del bilancio 2025/2027, annualità 2025;
- a seguito di quanto illustrato e motivato nelle premesse della proposta deliberativa le spese di cui trattasi sono riconducibili alla fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili, secondo quanto previsto dall'art.191, comma 3 del D. Lgs n. 267/2000, quindi riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;
- la fattispecie sopra indicata, è quindi ascrivibile tra i debiti fuori bilancio per i quali l'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 267/00 ne consente la legittimazione nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- le spese di cui trattasi trovano copertura finanziaria come illustrato;

VISTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 espressi sulla proposta di deliberazione dal dirigente del settore infrastrutture stradali e dal Dirigente del settore risorse economiche e finanziarie;

tutto ciò premesso, considerato e valutato, riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati, il Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto di competenza

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione consiliare n. 2025/4232 avente oggetto: "Sentenza Tribunale di Cremona n. 265/2025- riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 c. 1 lettera a) del D. lgs 267/2000" raccomandando la trasmissione della Deliberazione e degli atti ad essa allegati alla Procura della Corte dei Conti della Lombardia ai sensi dell'art 23 c. 5 della legge 289/2001.

Il presente parere viene redatto dal Presidente e condiviso in video conferenza da tutti i componenti del Collegio stesso che lo firmano digitalmente.

Cremona, 02 ottobre 2025

Il Collegio dei Revisori

rag. Franco Albertoni - Presidente
dott. Pietro Bosso
dott. Paolo Mario Franzosini

Documento informatico f.to digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa